



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA
TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL
CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
PREF III

Posiz.23.....

Roma.....

Alle Associazioni e Organizzazioni di
categoria del settore oleario
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici territoriali
LORO SEDI

e p.c. ai Direttori degli Uffici PREF I, II e IV
SEDE

alla Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e
certificazione e tutela del consumatore
VICO II
SEDE

al Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea
PIUE V
SEDE

al Dipartimento delle politiche competitive
della qualità agroalimentare, della pesca
e dell'ippica
Direzione generale degli affari generali e
delle risorse umane e per i rapporti con
le regioni e gli enti territoriali
AGRET II
SEDE

all'AGEA
Area Coordinamento
Via Palestro, 81
00187 Roma

MIPAAF - PREF 3 - Prot. Uscita N. 0330273 del 19/07/2021

OGGETTO: Registro telematico dell'olio d'oliva. Modalità di gestione dell'indicazione
della varietà delle olive.

./.

Pervengono all'ICQRF richieste di chiarimento in ordine alla tenuta del *registro telematico degli oli* di cui al DM 10 novembre 2009 e al DM 23 dicembre 2013 in riferimento all'indicazione della "varietà" delle olive destinate alla produzione di olio.

In particolare, è stato chiesto quale sia la corretta procedura per tracciare la "varietà" nel predetto registro nel caso in cui un operatore volesse rivendicare nella documentazione

commerciale e nel dispositivo di etichettatura di un olio extra vergine di oliva la “varietà” delle olive da cui è stato ottenuto.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Occorre premettere che nelle operazioni oggetto di registrazione non è previsto uno specifico campo che consenta l’indicazione delle “varietà” delle olive utilizzate.

Pertanto, per la corretta gestione dell’indicazione in questione, si dovrà ricorrere necessariamente al campo “*Note*” nel quale dovrà essere riportato il/i nome/i ufficiale/i della/e varietà utilizzata/e.

Le modalità operative per annotare tale indicazione nel registro in questione sono contenute nel manuale allegato, che va ad integrare la documentazione già pubblicata nel SIAN - “*Portale dell’Olio d’Oliva*” - sezione “*Documentazione*”, nella quale sono riportate le disposizioni di riferimento per la corretta tenuta del registro telematico ai sensi dei decreti richiamati in premessa.

Per consentire agli operatori della filiera olearia di acquisire conoscenza delle suddette modalità di indicazione della “varietà” nel registro, le relative disposizioni contenute nel manuale allegato saranno obbligatorie dal **1° settembre 2021**, ferma restando la possibilità per gli operatori di poterle adottare anche prima della predetta data e sempre che si voglia riportare tale indicazione nella documentazione commerciale e nel dispositivo di etichettatura di un olio extra vergine di oliva.

Si ricorda che la “varietà” utilizzata deve essere sempre comprovata sulla base di elementi oggettivi e di documenti giustificativi, onde evitare ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato delle olive e degli oli extra vergini. Pertanto:

- il «*fascicolo aziendale*» degli olivicoltori deve riportare l’indicazione della/e “varietà” delle olive che si rivendica nella documentazione commerciale/etichetta¹
- la documentazione commerciale delle olive e dell’olio extra vergine di oliva deve riportare l’indicazione della “varietà” utilizzata.
- le partite di olive e di olio per le quali si rivendica la “varietà” devono essere tenute separatamente da quelle per le quali la varietà non viene rivendicata
- l’indicazione della “varietà” deve essere riportata in maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio dell’olio sfuso e sul cartello identificativo delle partite di olio confezionato non ancora etichettato eventualmente detenute.

Quanto sopra si rappresenta a codeste Associazioni ed Organizzazioni di categoria affinché provvedano ad informare i propri associati, i produttori ed i centri di assistenza agricola, richiamando l’attenzione degli stessi sulla corretta modalità di tenuta del registro telematico.

Si chiede pertanto di voler dare la massima diffusione della presente circolare e del manuale allegato che sarà pubblicato nell’area “*Documentazione*” del “*Portale dell’Olio d’Oliva*” ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del DM 23 dicembre 2013.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

¹ Art. 7, comma 3, del DM 10 novembre 2009 come modificato dall’art. 8 del DM 23 dicembre 2013